



COMUNE DI BARLASSINA  
(Milano)  
SETTORE FINANZIARIO

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA**  
**PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive  
modifiche e integrazioni

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 04.02.2008

**TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE.....**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ... ..

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE .....

ART. 4 - TARIFFE .....

ART. 5 - CATEGORIA SPECIALE.....

ART. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI .....

*A - TIPOLOGIA.....*

*B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI .....*

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

ART. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO .... ..

**TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....**

**CAPO I - NORME GENERALI**

ART. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....

ART. 10 - SOGGETTO PASSIVO .....

ART. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA .....

ART. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE .....

ART. 13 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA .....

ART. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA .....

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA .....

ART. 16 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO AREE COMUNALI .....

ART. 17 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO .....

ART. 18 - PROCEDURA COATTIVA.....

ART. 19 - RIMBORSI ... ..

ART. 20 - CONTENZIOSO.....

## **CAPO II - TARIFFE**

ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .....

ART. 22 - PUBBLICITÀ ORDINARIA .....

ART. 23 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI .....

ART. 24 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI .....

ART. 25 - PUBBLICITÀ VARIA .....

ART. 26 - RIDUZIONI D'IMPOSTA .....

ART. 27 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA .....

### **TITOLO III - AFFISSIONI.....**

ART. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....

ART. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE .....

ART. 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO .....

ART. 31 - ESENZIONI DEL DIRITTO.....

ART. 32 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

ART. 33 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE.....

ART. 34 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.....

### **TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.....**

ART. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE.....

ART. 36 - INTERESSI .....

ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....

ART. 38 - DIRITTO D'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE .....

ART. 39 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.....

ART. 40 - DIRITTO DI INTERPELLO .....

### **TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI .....**

ART. 41 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI .....

### **TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE .....**

ART. 42 - NORME FINALI .....

ART. 43 - NORME TRANSITORIE .....

## **ALLEGATI**

MOD. 1 – DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

MOD. 2 – DISDETTA

MOD. 3 – VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – PROPRIETA'

# **TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE**

## ***Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

## ***Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE***

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

## ***Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE***

Il Comune appartiene alla V classe in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2001, quale risulta dai dati statistici ufficiali e, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2007 di n. 6.622 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

## ***Art. 4 - TARIFFE***

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le eventuali maggiorazioni per la categoria speciale sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.<sup>1</sup>

## ***Art. 5 – CATEGORIA SPECIALE***

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio del comune e' suddiviso in due categorie in relazione all'importanza delle località applicando alla categoria speciale una maggiorazione della tariffa normale stabilita con delibera della Giunta Comunale. Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella del centro abitato – come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – sono: via Longoni, via Roma, via Marconi, via Milano, via Nazionale dei Giovi, Superstrada (ex statale 35).

La dotazione degli impianti installati nelle suddette località non supererà il 50% di quella complessiva.

---

<sup>1</sup> Art. 10, comma 1, lett. a) Legge 28.12.2001, n. 448

## **Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **A - TIPOLOGIA**

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI<sup>2</sup>.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

### **B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI**

Il quantitativo degli impianti di affissione verrà definito dalla Giunta con l'approvazione del piano generale degli impianti.

## **Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione il nominativo del funzionario responsabile.

## **Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Nel caso in cui il Comune stabilisse di non gestire direttamente il tributo può avvalersi di soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

<sup>2</sup> vedere Titolo V del presente Regolamento

# **TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### ***Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA***

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

### ***Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO***

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Art. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA***

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

#### **Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE**

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

#### **Art. 13 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

#### **Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA**

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.



La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Nel caso in cui venisse prorogato il termine di approvazione del bilancio oltre alla data del 31 dicembre, il termine per il versamento dell'imposta è automaticamente prorogato alla fine del mese successivo al termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di Euro o per eccesso se è superiore a tale misura. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

L'importo minimo del versamento dell'imposta della pubblicità è fissata nell'importo di € 5,00.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

### **Art. 16 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO AREE COMUNALI**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### **Art. 17 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'indirizzo, gli orari di apertura e il numero telefonico del concessionario;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4 ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'indicazione del concessionario;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

### ***Art. 18 - PROCEDURA COATTIVA***

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### ***Art. 19 - RIMBORSI***

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### ***Art. 20 - CONTENZIOSO***

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546/1992.

## ***CAPO II - TARIFFE***

### ***Art. 21 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE***

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto.

### ***Art. 22 - PUBBLICITÀ ORDINARIA***

L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica, con le modalità e secondo la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, per anno

solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 11 e successivi del Regolamento.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra m<sup>2</sup> 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a m<sup>2</sup> 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

### **Art. 23 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI**

L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli si applica con le modalità e secondo la tariffa stabilita dall'art.13 del D.Lgs.n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 11.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art.13,comma terzo, del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell' impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell'esenzione, le Ditte o le Società debbono essere iscritte all'Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 24 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, con le modalità e secondo la tariffa stabilita, dal primo comma dell'art.14 del D.Lgs.n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art.11.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è stabilita secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 21.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 25 - PUBBLICITÀ VARIA**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 11, comma 1 secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 21.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 21.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 21.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 21.

### **Art. 26 – RIDUZIONI D'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

## **Art. 27 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 m<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> art. 10, comma 1, lett. c) Legge 448/2001

## **TITOLO III - AFFISSIONI**

### **Art. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI <sup>4</sup>.

### **Art. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente come disposto inizialmente dal D.Lgs.15.11.1993 n.507, a cui si applicano le maggiorazioni di legge successivamente intervenute e deliberate dall'Ente

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

### **Art. 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio di enti pubblici territoriali;

---

<sup>4</sup> Vedere titolo V del presente regolamento.

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.

Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

### **Art. 31 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

### **Art. 32 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il Servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti..

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Art. 33 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE***

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, da intendersi valore base, successivamente integrato dagli aumenti tariffari di legge intervenuti ed approvati dall'Ente.

### ***Art. 34 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO***

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 20 del presente Regolamento.



## **TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

### **Art. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

### **Art. 36 - INTERESSI**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del saggio legale e si calcolano con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1.549,38<sup>5</sup> con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

---

<sup>5</sup> importi così determinati dall'art. 145, comma 57, lett. c) Legge 23.12.2000, n. 388

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

### **ART. 38 - DIRITTO D'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

Il testo del presente regolamento e di ogni sua modifica o integrazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dei termini di legge.

Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'ufficio Tributi del Comune.

### **ART. 39 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.**

Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc) emanati dal Comune di Lipomo o da un suo Concessionario (ai sensi del D. Lgs. 466/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:

- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- Il funzionario Responsabile del Tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

### **ART. 40 - DIRITTO DI INTERPELLO**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine 120 giorni.

Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interessato.

## **TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### ***Art. 41 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI***

Il Piano generale degli impianti del Comune disciplina le caratteristiche, la tipologia, la quantità e la localizzazione degli impianti nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari, le modalità per il rilascio della relativa autorizzazione comunale, la rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.

Il Piano generale degli Impianti per il Comune di Barlassina è stato approvato con delibera di G.C. n. 78 del 02.02.1995.

Compete alla Giunta l'aggiornamento periodico del Piano da effettuarsi indicativamente ogni tre anni previa verifica dello stato di fatto e delle eventuali necessità di modifica.

Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- Attuazione del Piano, che può avvenire per stralci funzionali, a partire dal Centro Storico
- Utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti e loro rifacimento
- Rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico
- Salvaguardia dell'integrità dei nuclei abitati aventi particolari caratteristiche di omogeneità culturale, socioeconomica o di tipologia edilizia
- Salvaguardia di situazioni ambientali caratteristiche e degne di tutela
- Utilizzo, in ogni caso, di strutture e materiali per gli impianti tali da renderli il più possibile compatibili con l'ambiente circostante.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze del servizio.

La Giunta Comunale si esprime sulla proposta del Concessionario, approvandola, respingendola oppure apportando ad essa le modifiche ritenute necessarie.

Per la prima applicazione del presente regolamento l'aggiornamento del Piano dovrà essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### ***Art. 42 - NORME FINALI***

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del commissario prefettizio n. 51 del 29/09/1995, con tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 43 - NORME TRANSITORIE**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine si stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e in quelli di categoria normale.

A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano collettivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costitutivo da Funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.



<b>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA</b>
<b>DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI</b>

Codice Contribuente:      /

## Pagina Aggiuntiva Elenco dei Mezzi Dichiarati

Q.TA	TIPO *	DESCRIZIONE PUBBLICITA	MISURE	COLLOCAZIONE

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**COMUNE DI .....** (.....)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA
DISDETTA

Codice Contribuente:											/						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta:

**A) DITTA INDIVIDUALE**

COGNOME					NOME									
DOMICILIO FISCALE (via e numero civico)										COMUNE		PR		
DATA DI NASCITA										M	F	COMUNE DI NASCITA		PR
CODICE FISCALE														

**B) SOCIETA'** (Nei casi di Società diverse dalle "Società di capitale (spa, srl, ecc.)" compilare, oltre alla parte B, anche la parte A con i dati del legale rappresentante)

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE												
SEDE LEGALE (via e numero civico)					COMUNE				PR			
SEDE AMMINISTRATIVA (via e numero civico)					COMUNE				PR			
CODICE FISCALE												

Con la presente Vi comunichiamo che dal \_\_\_\_\_ saranno rimossi

- tutti i mezzi pubblicitari relativi alla nostra posizione.  
 i seguenti mezzi pubblicitari (i mezzi non menzionati rimarranno invariati):

Ruolo n.	Tipo	Descrizione	Mq

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_